



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 10 gennaio 2022.

Oggetto: aggiornamento sulla gestione della quarantena e dell'isolamento fiduciario. Green Pass Rafforzato obbligatori nei luoghi di lavoro (bozza di decreto in uscita).

Spett.li Clienti,

l'aggravamento della situazione dei contagi ha indotto il Governo ad inasprire le misure di prevenzione della diffusione del Covid-19. Dopo le misure introdotte dalla Legge 165/2021 (in vigore dal 20.11.2021), il 30.12.2021 il Governo ha emanato il DL N. 229 (Articolo 3 "Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19") pubblicato sulla GU del 30 dicembre 2021 cui è seguita la circolare 60136 del 30.12.2021 emanata dal Ministero della Salute. Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 5 c.m. una bozza decreto-legge (poi pubblicato in GU il 7.1.2022 con il nr 1) che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Ne offriamo una sintesi in questa NL.

Schema del trattamento dei casi di quarantena e isolamento fiduciario.

Tipologia	Soggetti con 3 ^a Dose vaccino o 2 ^a dose / guarigione da meno di 120 gg ¹ .	Soggetti senza 3 ^a Dose vaccino o con 2 ^a dose / guarigione da oltre 120 gg.	Non Vaccinati
Quarantena (contatto stretto ²).	Non prevista - indossare la mascherina FFP2 per dieci giorni successivi alla data dell'ultimo contatto. Test rapido o molecolare solo in caso di sintomi. E' previsto test antigenico rapido o molecolare	<u>5 giorni</u> di quarantena. Al termine andrà eseguito un test <u>molecolare o antigenico</u> con risultato negativo.	<u>10 giorni</u> di quarantena i non vaccinati. Al termine andrà eseguito un test <u>molecolare o antigenico</u> con risultato negativo.

¹Questi soggetti dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 solo alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Il Ministero della Salute ha chiarito che le farmacie possono eseguire i test antigenici rapidi anche nei confronti di chi abbia avuto negli ultimi 10 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19 purché non presentino febbre superiore a 37,5°C, e/o con sintomatologia respiratoria. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati (tra i quali sono ricomprese le farmacie), è necessario che il soggetto sottoposto al periodo di autosorveglianza trasmetta alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

² Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
 - una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19 (sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto).
- Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio. (Fonte: [Faq Ministero della salute](#))

	per la rilevazione del Covid-19 alla prima eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.		
Isolamento Fiduciario	7 giorni purché i medesimi siano sempre stati asintomatici (+ test) o risultino asintomatici da almeno 3 giorni ed abbiano poi eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.	10 giorni purché i medesimi siano sempre stati asintomatici (+ test) o risultino asintomatici da almeno 3 giorni ed abbiano poi eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.	10 giorni purché i medesimi siano sempre stati asintomatici (+ test) o risultino asintomatici da almeno 3 giorni ed abbiano poi eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Attenzione: Per i contatti a BASSO RISCHIO (cioè per i casi che non rientrino nella nota 2), qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, nessuna quarantena.

Per gli operatori sanitari non sembra applicabile la quarantena ma questi devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

GREEN PASS RAFFORZATO (ART.1) – estensione.

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato esteso l'obbligo di esibizione del GP rafforzato per accedere ai seguenti servizi e attività:

- alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
- mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
- eventi e competizioni sportive

Tale obbligo non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute

Il DL 1 del 7.1.2022 ha esteso, sino al 31 marzo 2022, l'obbligo di Green pass base, anche per accedere ai servizi alla persona, come il parrucchiere e per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

L'obbligo di green pass per i servizi alla persona varrà dal 20 gennaio, mentre per le altre attività dal primo febbraio, previa adozione di un dpcm che individuerà le attività escluse dall'obbligo.

Il super green si ripristina con l'esito di tampone negativo (che certifica la negativizzazione di chi si è contagiato) sbloccandosi quindi automaticamente. La nuova procedura semplificata decisa dal ministero della Salute è scattata da ieri, grazie alla nuova gestione dei green pass attraverso il sistema della tessera sanitaria. In pratica l'esito negativo del tampone molecolare o quello rapido antigenico di controllo viene inserito direttamente dalle Asl, dai laboratori o dalle farmacie (nelle regioni che hanno attivato le convezioni) che processano i test e il suo inserimento riattiva automaticamente il super green pass.

OBBLIGO VACCINALE NEI LUOGHI DI LAVORO PER OVER 50 (DL 1 del 7.1.2022).

Il DL 1 cit. ha stabilito all'art. 1, l'obbligo vaccinale dal 15 febbraio al 15 giugno per tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che abbiano compiuto 50 anni e che li compiano nell'arco temporale compreso sino al 15.6.2022 (ad eccezione dei casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate). I lavoratori over 50, sia nel comparto pubblico che privato, dovranno pertanto entro il 15 febbraio, aver assolto all'obbligo vaccinale per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è invece esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Dal 1 febbraio l'obbligo di vaccinazione esteso altresì al personale delle università (docente e non), delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Anche gli avvocati ed i consulenti tecnici coinvolti nelle udienze, non potranno più accedere agli uffici giudiziari senza green pass.

I lavoratori (over 50) privi del GP non avranno diritto allo stipendio (retribuzioni dirette e indirette) ma conserveranno il posto di lavoro.

Tutte le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, avverrà previa la sospensione del lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato appunto per la sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, di 10 giorni in 10 giorni, fino al 31 marzo 2022 (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso).

Si ricorda che l'obbligo vaccinale oltre che per il personale sanitario e per gli addetti alle RSA (anche non sanitari) a decorrere dal 15 dicembre è stato esteso a: personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

SANZIONI (Art.4) DL 229/2021.

Il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti dal decreto-legge 229/2021 in merito all'obbligo del green pass rafforzato e alla quarantena sono punite con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Mancata vaccinazione per over 50. Il decreto prevede per l'over 50 che non si sottoponga al vaccino la sanzione di 100 euro. Chi al 1° febbraio non ha ancora iniziato il ciclo primario; non ha completato il «ciclo vaccinale primario»; non ha fatto «la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi» incapperà nella sanzione attraverso un sistema di interscambio informazioni tra ASL (che interloquisce con l'interessato al fine di verificarne lo status con tempi molto ristretti) e l'Agenzia delle entrate. Questa multerà gli inadempienti, dopo le verifiche dell'ASL, con un titolo esecutivo avverso il quale si potrà ricorrere al giudice di pace.

Si ricorda che, l'accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è «vietato» e chi non rispetta il divieto, può essere sanzionato amministrativamente tra 600 e 1500 euro. Rimangono vigenti le sanzioni per i datori di lavoro per omessi controlli del personale. Per ulteriore approfondimento degli aspetti sanzionatori e dei controlli datoriali, si rinvia alle NL del 30.11.2021, 15.10.2021 e 21.09.2021.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp